



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL
PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI EX ART. 27 D.LGS. N.22/97.**

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/97 art. 27 e nella L.R. n. 3/1999 art. 132.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 107 del 7.11.2000 (controllata, senza rilievi, dal CORECO nella seduta del 15.11.2000) e in vigore dall'1.1.2001

INDICE

<i>Art. 1</i>	1
<i>(Responsabile del procedimento)</i>	1
<i>Art. 2</i>	1
<i>(Componenti della conferenza)</i>	1
<i>Art. 3</i>	2
<i>(Decadenza)</i>	2
<i>Art. 4</i>	2
<i>(Fasi del procedimento)</i>	2
<i>Art. 5</i>	2
<i>(Conclusioni)</i>	2
<i>Art. 6</i>	3
<i>(Assenso)</i>	3
<i>Art. 7</i>	3
<i>(Dissenso)</i>	3
<i>Art. 8</i>	3
<i>(Rappresentanti)</i>	3
<i>Art. 9</i>	3
<i>(U.O. di supporto)</i>	3
<i>Art. 10</i>	4
<i>(Spese istruttorie)</i>	4
<i>Art. 11</i>	4
<i>(Coordinamento con il procedimento di V.I.A.)</i>	4
<i>Art. 12</i>	4
<i>(Deposito e pubblicazione)</i>	4
<i>Art. 13</i>	5
<i>(Norme di rinvio)</i>	5
<i>Art. 14</i>	5
<i>(Entrata in vigore)</i>	5

Art. 1
(Responsabile del procedimento)

1. Il Presidente della Provincia nomina il dirigente responsabile del procedimento, appartenente, di norma, al Settore Ambiente, che convoca e presiede la conferenza di cui all'art. 27 comma 2 del D.lgs. n.22/97.

Art. 2
(Componenti della conferenza)

1. Sono componenti permanenti della conferenza:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) i dirigenti dei servizi: Servizio assetto idrogeologico, Servizio pianificazione paesistica, Servizio Tutela e Risanamento Ambientale del Settore Ambiente della Provincia o loro delegati;
- c) il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio o suo delegato;
- d) il responsabile della sezione provinciale A.R.P.A. o suo delegato;
- e) il rappresentante del Comune nel cui territorio dovrà essere realizzato l'impianto;
- f) i rappresentanti degli altri Enti locali eventualmente interessati.

2. Possono essere chiamati a far parte della conferenza, in qualità di componenti, in considerazione della complessità e/o incidenza dell'impianto:

- a) il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia o suo delegato;
- b) il dirigente del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione o suo delegato;
- c) il direttore del Consorzio di Bonifica competente o suo delegato;
- d) i rappresentanti degli enti di gestione di aree naturali protette eventualmente interessati.

3. Il responsabile, del procedimento può invitare alla conferenza, con diritto di parola, i soggetti che possono fornire chiarimenti, elementi integrativi sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

4. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

**Art. 3
(Decadenza)**

1. Qualora i componenti della conferenza vengano a cessare di ricoprire, per qualsiasi motivo, la carica rivestita, decadono dall'incarico.

**Art. 4
(Fasi del procedimento)**

1. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
 - a) entro trenta giorni dalla presentazione della domanda alla Provincia, il Presidente della Provincia provvede alla nomina del responsabile del procedimento che dovrà convocare e presiedere la conferenza;
 - b) entro i novanta giorni successivi alla convocazione la conferenza deve trasmettere le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta provinciale;
 - c) entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta provinciale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.

**Art. 5
(Conclusioni)**

1. Il parere conclusivo della conferenza è valido se adottato a maggioranza relativa dei presenti che rappresentano la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Per ogni seduta della conferenza dovrà essere redatto un verbale firmato dal responsabile del procedimento e dal segretario.
3. La sede della conferenza viene fissata di volta in volta nella lettera di convocazione.

Art.6
(Assenso)

1. Si considera acquisito l'assenso dei soggetti rappresentati, i quali, regolarmente convocati, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essi non comunichino al responsabile del procedimento il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di convocazione della conferenza stessa; ovvero, dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previsto.

Art. 7
(Dissenso)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza, ed essere motivato, non può riferirsi ad altre questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

Art. 8
(Rappresentanti)

1. I soggetti convocati partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente e/o organo su tutte le decisioni di propria competenza.

Art. 9
(U.O. di supporto)

1. Il responsabile del procedimento ai fini istruttori si avvale di una unità organizzativa alle sue dirette dipendenze e delle altre strutture della Provincia ritenute utili e/o necessarie.

2. La Unità Organizzativa istituita o designata curerà l'espletamento delle attività connesse e strumentali allo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, comprese le funzioni di segreteria della conferenza.

Art. 10
(Spese istruttorie)

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dal presente regolamento, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'impianto, in una misura comunque non superiore allo 0,05 %, dalla Giunta Provinciale, che le quantifica con l'atto di approvazione e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto stesso, fino a diverse disposizioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art.131 c.3 della Legge regionale 3/99.

2. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi della L.R.9/99 la Giunta può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie.

Art.11
(Coordinamento con il procedimento di V.I.A.)

1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini, ed il termine di cui all'art.4 lett.b) resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

2. Le conclusioni ex art.18 c.7 della L.R.9/99, se positive, trasmesse al responsabile del procedimento di cui all'art.1, sono sottoposte all'esame della conferenza di cui al presente regolamento, per i successivi adempimenti.

Art. 12
(Deposito e pubblicazione)

1. Nel B.U.R., da parte della Provincia, nonché su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, a cura del proponente, è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito del progetto nel

quale sono specificati: il proponente, l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto stesso, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

2. Chiunque può, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R., prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni alla conferenza.

Art. 13
(Norme di rinvio)

1. Per gli aspetti non specificatamente trattati nel presente regolamento si fa rinvio e riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ripubblicazione quindicinale.